REGOLAMENTO (CE) N. 1318/1999 DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 1999

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione [2], in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1242/1999 della Commissione [3], modificato dal regolamento (CE) n. 1314/1999 [4];

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1242/1999 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1242/1999, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 giugno 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.
[2] GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.
[3] GU L 150 del 17.6.1999, pag. 8.
[4] GU L 156 del 23.6.1999, pag. 21.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione
	— EUR/100 kg —
1701 11 90 9100	43,12 (1)
1701 11 90 9910	42,93 (1)
1701 11 90 9950	(2)
1701 12 90 9100	43,12 (1)
1701 12 90 9910	42,93 (1)
1701 12 90 9950	(2)
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 9000	0,4688
	— EUR/100 kg —
1701 99 10 9100	46,88
1701 99 10 9910	46,67
1701 99 10 9950	46,67
	— EUR/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 9100	0,4688

(1) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

(2) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).